

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 29 marzo 2022 n. 10115

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 24851-2017 proposto da:

██████████ in qualita' di eredi di ██████████ elettivamente domiciliati in ██████████  
presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentati e difesi dagli avvocati ██████████  
██████████;

**- ricorrenti -**

**contro**

██████████ S.P.A., (gia' ██████████ S.P.A.), societa' con socio unico, soggetta all'attivita' di  
direzione e coordinamento di ██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 604/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/06/2017  
R.G.N. 789/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2021 dal Consigliere Dott.  
CINQUE GUGLIELMO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO visto il Decreto  
Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, del convertito con modificazioni nella L. 18  
dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

## FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Chieti, con la pronuncia n. 351 del 2015, accoglieva la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti dell' [REDACTED] spa, di cui il loro dante causa [REDACTED] era stato dipendente dal 1.10.1968 al 31.10.2001, volta all'accertamento e alla declaratoria di responsabilita' contrattuale e/o extracontrattuale della societa' nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a quest'ultimo (che aveva gia' ottenuto in sede giudiziaria il riconoscimento della malattia professionale con determinazione del danno biologico pari al 12%) causati dall'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta sorveglianza sanitaria e impartisse la formazione specifica a prevenirli.

2. Il giudice di primo grado condannava l' [REDACTED] spa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale, della somma di Euro 15.794,62 oltre accessori.

3. Sul gravame della societa' la Corte di appello di L'Aquila, dopo avere espletato una nuova ctu, con la sentenza n. 604 del 2017, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda degli eredi [REDACTED].

4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, in sintesi, evidenziavano che: a) alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale, il lavoratore non aveva fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza dei specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di scurezza, suggerite dalla particolarita' del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno; b) sia che la questione fosse inquadrata in termini di responsabilita' contrattuale ex articolo 2087 c.c., sia che si facesse riferimento alla responsabilita' per fatto illecito ex articolo 2043 c.c., era evidente che in atti non vi era prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalita' tra l'attivita' lavorativa espletata e la malattia denunciata; c) trattandosi, infatti, di una malattia ad eziologia multifattoriale (rachipatia lombare) necessitava, ai fini del riconoscimento del nesso di causalita', di una probabilita' qualificata, assistita da adeguati riscontri di carattere epidemiologico, la cui dimostrazione nella fattispecie non era stata fornita.

5. Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione [REDACTED] e [REDACTED] quali eredi di [REDACTED] affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l' [REDACTED] spa. La [REDACTED] spa non ha svolto attivita' difensiva.

6. Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

7. Le parti hanno depositato memorie.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** I motivi possono essere così sintetizzati.

**2.** Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4) in relazione all'articolo 111 Cost., comma 6, agli articoli 101, 115, 116, 132, 134, 118, 191 ss. e 210 c.p.c., e dell'articolo 2697 c.c.; gradatamente la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli stessi articoli. Deduce che, con una motivazione fra l'inesistente e l'apparente e, in via graduata violando e falsamente applicando le suddette disposizioni, la Corte territoriale aveva evocato testi mai sentiti in giudizio e disatteso le conclusioni di una ctu (conforme, peraltro, a quella espletata in primo grado) che pure era stata definita pregevole.

**3.** Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 40 e 41 c.p.c., articoli 2043, 2087, 2697 e 2909 c.c.; articoli 99, 101, 112, 115, 116, 191 ss., 324 e 342 c.p.c.; Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 4, 16, 47, 48 e 49 e all. VI; Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articoli 4, 24 e 33, tabella allegata, voce 48; CCNL Elettrici del 1973, articoli 37 e 39; gradatamente la nullità della sentenza e/o del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4) in relazione agli stessi articoli. Si sostiene che erroneamente la gravata sentenza aveva addossato al lavoratore l'onere di provare l'omissione da parte del datore di predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e, inoltre, aveva accertato l'insussistenza del nesso causale, senza peraltro avvedersi che esso non aveva formato oggetto di appello, con conseguente lesione del giudicato interno.

**4.** Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di legge (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 40 e 41 c.p., degli articoli 2087 e 2697 c.c. e della regola "iudex peritus peritorum", per avere escluso la gravata sentenza, per incidens, il nesso causale solo perché le patologie sarebbero state di natura multifattoriale, mentre entrambe le ctu di ambo i gradi avevano riconosciuto portata pienamente causale ai fattori lavorativi e, pertanto" a tutto volere concedere, la Corte avrebbe dovuto accordare quanto meno portata concausale ai fattori lavorativi.

**5.** Preliminarmente ritiene la Corte di disporre ai sensi dell'articolo 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni contenute nel ricorso per cassazione quali riportate a pagina sei del controricorso. Si tratta di espressioni gravemente offensive, che esorbitano dal legittimo esercizio del diritto di difesa in quanto volte a rappresentare la decisione impugnata come frutto essenzialmente della preconcepita volontà della Corte di merito, favorevole alla società ██████████ e della totale pretermissione dell'esame degli atti di causa.

**6.** Ritiene, altresì, di disporre la trasmissione degli atti di parte del giudizio di legittimità ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in cui sono iscritti i difensori del ricorrente per le eventuali determinazioni in ordine alla condotta summenzionata.

**7.** Venendo allo scrutinio dei motivi di ricorso si osserva quanto segue.

**8.** Il primo motivo e' infondato nella parte in cui denuncia apparenza di motivazione. E' noto che la motivazione apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico giuridico alla base del decisum e di percepire, quindi, il fondamento della decisione perche' recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016), oppure perche' il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indica senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, quanto rechi argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non consentire la individuazione delle ragioni giustificative del decisum (Cass. n. 20112 del 2009).

**9.** Tali caratteristiche non si rinvengono in relazione alle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata: argomentazioni che, viceversa, rendono del tutto percepibili le ragioni alla base della decisione, rappresentate, in definitiva, dal fatto che "alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova orale" il lavoratore non aveva fornito sufficiente prova, della quale era onerato, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarita' del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessarie ad evitare il danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata; l'aver disatteso gli esiti della consulenza tecnica di ufficio rinnovata in secondo grado si rivela del tutto coerente con tale assunto.

**10.** Quanto al riferimento nella motivazione della sentenza impugnata a testi che si asseriscono mai escussi in prime cure la relativa deduzione risulta inammissibile in quanto nei termini nei quali e' formulata prospetta un errore revocatorio che avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell'articolo 398 c.p.c., davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

**11.** Le ulteriori deduzioni che "in via gradata" prospettano violazione di norme di diritto sono inammissibili in quanto non articolate, come prescritto, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

**12.** Il secondo motivo di ricorso e', invece, fondato.

**13.** La Corte di appello ha accertato che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di [REDACTED] s.p.a. nel periodo dall'1.10.1968 al 31.10.2001 svolgendo mansioni di operaio addetto ai lavori di

squadra ed operatore di mezzi speciali occupandosi di mansioni attinenti alla costruzione ed alla manutenzione della filiera di elettrificazione, a sua volta richiedente, tra l'altro, lo svolgimento di attivita' di defrascamento e taglio alberi, scavo e palificazione.

**14.** Richiamati i principi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova in relazione alla prospettata responsabilita' datoriale - sia extracontrattuale che contrattuale - ha ritenuto che fosse onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza suggerite dalla particolarita' del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno. Solo ove tale prova fosse stata offerta sorgeva per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito; tale onere non era stato in concreto assolto.

**15.** Il richiamato passaggio argomentativo in punto dei criteri di ripartizione della prova e' frutto di un errore di diritto del giudice di appello in quanto prescinde dai principi, pur correttamente evocati in sentenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, finendo con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche - anche innominate- laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalita' tra le mansioni espletate e la nocivita' dell'ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto.

**16.** Secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti l'articolo 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, in quanto la responsabilita' del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenta di avere subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex plurimis: Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).

**17.** Dalle considerazioni che precedono consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio al giudice di seconde cure per il riesame del materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, alla luce del criterio di ripartizione degli oneri probatori sopra richiamato.

**18.** Resta assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso.

**19.** Al giudice del rinvio e' demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità'.

La Corte, visto l'articolo 89 c.p.c., dispone la cancellazione delle frasi contenute nel ricorso per cassazione e riportate a pag. 6 del controricorso. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti di parte del giudizio di legittimità' ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in cui sono iscritti i Difensori di parte ricorrente, per le loro valutazioni.